

## Visite ai congiunti, cimiteri e parchi aperti: le precisazioni del Governo

**Attualità** - 02 maggio 2020 - 18:15



Il governo ha pubblicato le "Faq" sull'applicazione del Dpcm 26 aprile 2020, con le misure relative alla gestione della cosiddetta Fase 2 dell'epidemia di Covid-19. **E' ancora necessario l'utilizzo delle autocertificazioni.**

**Aggiornamento: relativamente alle visite ai congiunti, NON si potrà fare visita agli amici. In serata fonti di governo hanno precisato che gli amici NON si considerano tra gli affetti stabili** (interpretazione bizzarra data dal Governo a una norma scritta dallo stesso Governo, visto che un'amicizia è un affetto stabile).

**SPOSTAMENTI E VISITE.** Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

**CONGIUNTI.** L'ambito cui può riferirsi la dizione congiunti può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, **le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo\***, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

*\*Il Governo ha poi precisato che lo stabile legame affettivo NON riguarda gli amici.*

**ACCESSO AI PARCHI.** L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate

le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

**CIMITERI RIAPERTI.** E' consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura.

**ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA.** L'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività\*\*. **Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.**

*\*\*Il cicloamatore può caricare la bicicletta in automobile per raggiungere il luogo in cui praticare l'escursione, ma in questo caso, come precisato dalla Regione, deve rimanere nella propria Provincia. E' fatto divieto in ogni caso di uscire dalla REGIONE di residenza (nella fattispecie il cicloamatore riminese non può andare in Toscana e nelle Marche).*

**SPOSTAMENTI TRA REGIONI DIVERSE.** Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

### **Ulteriori precisazioni della Regione Emilia Romagna**

**SPESA E ASPORTO.** E' previsto che un cittadino possa fare la spesa e ritirare l'asporto all'interno della propria Provincia, quindi anche fuori dal Comune di residenza. Ma non possono due persone della stessa famiglia andare a fare la spesa insieme.

**VISITE AI CONGIUNTI.** Una persona può fare visita ai propri genitori assieme alla moglie/al marito e ai figli. E' possibile quindi - solo in questo caso di visita ai congiunti - che su un'automobile possa esserci una famiglia e non un singolo individuo. Una persona può andare dalla propria compagna e dal proprio compagno e fermarsi a dormire.

**SECONDE CASE.** Possibile solo visita in giornata, esclusivamente nel territorio provinciale,



per la manutenzione. Gli spostamenti verso le seconde case sono consentiti solo INDIVIDUALMENTE.

**BAGNO IN MARE.** Non è consentito, non è tra le attività motorie consentite (tenuto conto anche del divieto di ingresso in spiaggia).